

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 74 del 20.11.2002

Modificato con deliberazioni
della Giunta Comunale
n. 13 del 20.02.2004
n. 78 del 22.11.2006
n. 61 del 11.06.2009

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE
DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 07.08.2007, N.5**

Nota: le modifiche apportate sono scritte con carattere grassetto

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione dell'incentivo di cui **all'art. 12 della L.R. 07.08.2007, n. 5** destinata a retribuire il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione di un progetto, piano di sicurezza, direzione dei lavori e collaudo, nonché dei relativi collaboratori.

Sono richiamati dal presente regolamento rispettivamente:

- **art. 12 della L.R. 07.08.2007, n. 5;**
- **art. 92, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006;**
- **art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006;**
- art. 6 comma 13 della Legge n. 127/97 come modificato dall'art. 18 della Legge n. 191/98;
- art. 20 comma 1 del C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 1.04.1999.

Art. 2 – Entità dell'incentivo

Per i progetti complessi per i quali sono necessarie prestazioni comprese in più classi e categorie di cui alla Legge 2/3/1949 n. 144 e per i quali si rendono necessarie le prestazioni parziali a,b,c,d,e,f della tabella B della citata legge, la somma da ripartire è pari all'2,00 % dell'importo dell'opera comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Per i progetti di particolare semplicità consistenti essenzialmente in un computo sommario ed in un disciplinare tecnico per l'esecuzione dei lavori la somma da ripartire è pari all'1,00 % dell'importo dell'opera comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Per i preventivi di spesa relativi ai lavori di manutenzione la somma da ripartire è pari allo 0,60 % dell'importo dell'opera.

La predetta somma è da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente.

Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per ogni singola opera o lavori, comprensivi delle somme relative agli oneri riflessi a carico degli Enti, **ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 07.08.2007, n. 5 sono compresi tra le somme del quadro economico dell'intervento..**

Art. 3 – Attività per le quali è corrisposto l'incentivo

L'incentivo verrà corrisposto per tutte le quote parti di prestazioni che sono state espletate dai dipendenti.

E' da intendersi come attività di progettazione anche quella connessa con la redazione di perizie suppletive e di variante nell'ambito delle direzioni dei lavori di opere il cui progetto sia stato affidato a tecnici esterni. In tal caso l'incentivo dovrà essere calcolato con riferimento al costo dei lavori per cui sia occorsa nuova progettazione.

Art. 4 – Ripartizione del fondo

La graduazione delle varie fasce di ripartizione dell'incentivo, di norma, verrà fatta in riferimento alla tabella B "Prestazioni parziali" del tariffario dei Geometri e per quanto non previsto in esso ai criteri adottati dall'Amministrazione per il pagamento di altre prestazioni (ad esempio studi di fattibilità, espropri, attività connesse al D.Lgs 494/96) dovranno essere stabiliti e inseriti all'atto della programmazione.

La percentuale dell'importo costituente l'incentivo, qualora vi sia diverso personale incaricato, è determinata mediante somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali

effettivamente svolte dal personale interessato degli uffici tecnici comunali, riportate nella tabella seguente:

A	Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	0,53
B	Programmazione	0,08
C	Progetto preliminare	0,20
D	Progetto definitivo	0,27
E	Progetto esecutivo	0,27
F	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	0,03
G	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	0,04
H	Direzione lavori, contabilità e collaudo	0,55
I	Collaboratori tecnici o amministrativi	0,03
I	Totale massimo	2,00

Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali sopra elencate siano svolte da personale esterno all'Amministrazione, ovvero non siano svolte in relazione alla particolare tipologia o all'importo del lavoro, la corrispondente quota sarà calcolata secondo quanto previsto dal successivo 5° comma del presente articolo.

La redazione dei piani parcellari d'esproprio, o altre attività connesse comunque a procedure di esproprio (stati di consistenza, perizie, etc.) verrà remunerata nell'ambito del personale di cui alle lettere A) e I) in proporzione all'incidenza percentuale del piano parcellare sul costo complessivo dell'opera. Gli importi così definiti possono variare, in relazione alla complessità, fino ad un massimo in più del 20 %.

Se ad un unico soggetto competono lo svolgimento di più funzioni, lo stesso usufruisce delle relative quote cumulate.

L'importo da corrispondere nel caso di progettazione esterna è determinato nella misura onnicomprensiva del 70 % calcolata in ragione dell' 2,00 % dell'importo dell'opera, oltre agli oneri riflessi, comprensiva degli eventuali oneri per la sicurezza. Qualora le prestazioni vengano svolte da più incaricati, le prestazioni parziali di competenza svolte dal personale interessato, la misura dell'incentivo compete secondo le aliquote di seguito riportate:

A	Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	0,33
B	Programmazione	0,08
C	Progetto preliminare	0,13
D	Progetto definitivo	0,20
E	Progetto esecutivo	0,20
F	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	0,03
G	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	0,04
H	Direzione lavori, contabilità e collaudo	0,36
I	Collaboratori tecnici o amministrativi	0,03
I	Totale massimo	1,40

Parimenti se ad un unico soggetto competono lo svolgimento di più funzioni, lo stesso usufruisce delle relative quote cumulate, come per gli incarichi interni.

Le percentuali così stabilite verranno corrisposte come appresso:

- | | |
|--|------|
| 1) Responsabile Unico del Procedimento | 90 % |
| 2) Collaboratore | 10 % |

Qualora non sia presente collaboratore alcuno competerà al Responsabile Unico del Procedimento la percentuale del 100 %.

La liquidazione potrà essere richiesta in linea di massima, previa richiesta e relativa determinazione del Responsabile del Servizio,

- 70 % ad approvazione del progetto esecutivo;
- 30 % a collaudo dell'opera;

Art. 5 – Espletamento dell'incarico

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per l'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 6 – Finanziamento del fondo

Il fondo complessivo di incentivazione pari 2,00% dell'importo a base d'asta e degli eventuali oneri per la sicurezza, come sopra ripartito verrà suddiviso tra il personale dell'ufficio tecnico, al lordo degli oneri riflessi che comprendono:

- compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti coinvolti nel progetto;
- imposte e tasse individuali corrispondenti (IRPEF, IRAP, etc.);
- quota e contributi normalmente a carico del lavoratore dipendente (CPDEL/quota parte, etc.);
- sono escluse e poste a carico dell'Ente le quote dei contributi a carico del datore di lavoro;
- per opere per le quali non sia ancora disponibile il finanziamento dell'opera, le somme occorrenti ai fini del presente regolamento graveranno sul fondo costituito annualmente di cui all'art. 92, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006;
- l'entità del fondo viene stabilita sulla base del costo complessivo dei progetti affidati al personale dell'Ufficio Tecnico, secondo i meccanismi di calcoli previsti dal D.Lgvo n. 163/2006;
- le somme occorrenti ai fini della costituzione del fondo sono prelevate sugli stanziamenti annuali riservati a spese di progettazione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006;
- nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche di progettazione che vengono finanziate con il fondo di cui al presente articolo;
- la mancata realizzazione dell'opera consentirà comunque l'erogazione dell'incentivo della sola quota della prestazione relativa alle fasi di progettazione e comunque alle sole prestazioni svolte dal responsabile incaricato;

Art. 7 – Copertura rischi professionali

L'Ente dovrà, in nome e per conto del dipendente incaricato delle suddette prestazioni, stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale con le modalità e termini di cui al Regolamento sui LL.PP.